



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

dipartimento risorse umane,
organizzazione e rapporti con
il servizio sanitario nazionale e
regionale

Prot. n. 75347 VII/11

Bari, 28.10.2015

A tutto il personale

e, p.c. alle OO.SS. ed alla R.S.U.

LORO SEDI

OGGETTO: D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80 *“Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*. Disciplina dei congedi parentali.

Com'è noto il d.lgs. 80/2015 ha introdotto diverse modifiche al T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (d.lgs. n. 151/2001).

Una delle modifiche di rilievo è stata apportata all'art.32 del T.U. prevedendo che *“per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni di vita ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo”*. La riforma, quindi, ha elevato da 8 a 12 anni il limite temporale di fruibilità del congedo parentale lasciando invariato il periodo massimo di fruizione¹.

Altra novità è data dalla possibilità, per i genitori lavoratori dipendenti, di fruire del **congedo parentale ad ore** anche in caso di mancata regolamentazione delle modalità di fruizione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale.

Pertanto, ai sensi dell'art. 32 comma 1 ter ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. *“La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.”*

¹ Pari a 6 mesi per la madre, a 6 mesi per il padre lavoratore, elevabile a 7 nel caso in cui egli fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale. Il limite massimo complessivo tra i genitori è sempre pari a 10 mesi, elevabile ad 11 nel caso in cui il padre fruisca del congedo parentale per un periodo di almeno 3 mesi. Il limite massimo è di 10 mesi in caso di un genitore solo.

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO, PENSIONI E
RISCATTI

Area Gestione Orario di Lavoro

Piazza Umberto I, 1 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5717716 • fax (+39) 080 5717724
agol@ateneo.uniba.it
www.uniba.it
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

Nelle more della eventuale negoziazione sull'applicazione del congedo parentale ad ore, che dovrebbe avvenire necessariamente nell'ambito di un generale confronto sulla materia dell'orario di lavoro, questa Amministrazione intende applicare la norma in parola nel modo seguente.

Per coloro che osservano un orario di lavoro articolato su 5 giorni alla settimana (settimana corta), l'orario medio giornaliero, con riferimento al mese precedente, è pari a 7 ore e 12 minuti.

Il congedo parentale ad ore, pertanto, potrà essere fruito in **misura pari a 3 ore e 36 minuti al giorno** (metà dell'orario medio giornaliero $7,12/2=3,36$).

Per coloro che osservano un orario di lavoro articolato su 6 giorni alla settimana (settimana lunga), l'orario medio giornaliero, con riferimento al mese precedente, è pari a 6 ore.

Il congedo parentale ad ore, pertanto, potrà essere fruito **in misura pari a 3 ore al giorno** (metà dell'orario medio giornaliero $6/2=3$).

Il congedo parentale ad ore non è cumulabile con permessi o riposi disciplinati dal T.U., quindi non può essere fruito negli stessi giorni in cui il dipendente fruisce dei riposi giornalieri per allattamento ex art. 39 e 40 del d.lgs. n. 151/2001, né nei giorni in cui fruisce dei riposi per assistenza a figli disabili di cui all'art. 33 del decreto citato.

Qualora il dipendente scelga di fruire del congedo parentale ad ore, i sabati – in caso di settimana corta - e le domeniche non vengono conteggiate.

Per l'esercizio del diritto il dipendente deve osservare il termine di preavviso di 5 giorni nel caso in cui intenda fruire del congedo parentale a giorni, di 2 giorni nel caso in cui intenda fruire del congedo parentale ad ore.

Si ricorda che ai sensi del comma 4 bis dell'art. 32 citato *“durante il periodo di congedo, il lavoratore ed il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa...”*

Con riferimento al trattamento economico spettante in caso di congedo parentale, il D.lgs. 80/2015 ha modificato l'art. 34 del T.U. sulla maternità elevando da 3 a 6 anni di vita del bambino il diritto del genitore all'intera retribuzione per i primi 30 giorni, come da CCNL di comparto, e ad *“un'indennità pari al 30 % della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi”*.²

Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi o fruiti dai 6 agli 8 anni di vita del bambino è prevista *“un'indennità pari al 30 % della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.”*³

² art. 31 comma 4 del CCNL di comparto in vigore e art. 34 comma 1 d.lgs. n. 151/2001 e s.m.i.

³ art. 34 comma 3 d.lgs. 151/2001 e s.m.i.

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO, PENSIONI E
RISCATTI

Area Gestione Orario di Lavoro

Piazza Umberto I, 1 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5717716 • fax (+39) 080 5717724
agol@ateneo.uniba.it
www.uniba.it
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

Per i periodi di congedo parentale fruiti dagli 8 ai 12 anni del bambino non spetta alcuna indennità.⁴

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

Il computo del congedo ed il calcolo della relativa indennità avvengono su base giornaliera. Pertanto, due giornate di congedo parentale ad ore, ognuna di 3 ore e 36 minuti (o di 3 ore), sono equivalenti ad un giorno di congedo, che verrà scalato dalla montante spettante al dipendente ed eventualmente decurtato.

Corre l'obbligo di precisare che tutto quanto disposto dal d.lgs. 80/2015 è applicabile in via sperimentale all'anno 2015 (dal 25 giugno 2015 – data di entrata in vigore del decreto – al 31 dicembre 2015). Per gli anni successivi il riconoscimento dei benefici previsti dal decreto è condizionato all'entrata in vigore di decreti legislativi attuativi della legge delega.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Federico Gallo

⁴ Ciò vale anche in caso di adozione o affidamento tenendo conto della data di ingresso del minore in famiglia.

**DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO, PENSIONI E
RISCATTI**

Area Gestione Orario di Lavoro

Piazza Umberto I, 1 70121 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5717716 • fax (+39) 080 5717724
agol@ateneo.uniba.it
www.uniba.it
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723